

Prof. Giovanni Conso

"L'EMERGENZA CRIMINALITÀ IN QUESTI GIORNI"

Il tema in discussione non è affatto semplice, anzitutto perché estremamente vasto (il titolo del Convegno "Quale la realtà dell'emergenza criminale di questi giorni, quali gli aspetti giuridici, politici, sociali, morali e quali le ripercussioni nelle carceri" implica una infinità di problemi quanto mai complessi), ma anche perché risalente nel tempo. Il peggio è che la situazione continua ad aggravarsi e non penso proprio che sia destinata ad un'attenuazione. Al contrario, mi sembra destinata ad aumentare. È inutile illudersi parlando di emergenza come di un qualcosa che, prima o poi, passerà. Invece, non passerà.

Una società come quella in cui viviamo ha ben poco da sperare, dominata com'è da una televisione i cui messaggi sono di crescente rozzezza, dove quasi tutto spinge al consumo, all'effimero, allo sperpero, quando addirittura non si traduce in un indiretto invito al furto o all'appropriazione indebita con quel continuo incitamento a scommettere che tutti ci assale in ogni momento, in ogni luogo. Per fare tanti acquisti e tante giocate ci vogliono denari in quantità. Dove trovarli per chi di disponibilità ne ha poche? Ad un certo momento si comincia a rubare in casa e poi, magari, anche fuori, ripercorrendo, grosso modo, il cammino perverso del delirio da stupefacenti, il tutto ulteriormente qui facilitato dalla mancanza di previsioni penali. Il vizio, insomma, prende: una volta c'era la *roulette* che divorava patrimoni, ma il suo giro infernale era molto ristretto. Adesso, il "gioca gioca" risuona dappertutto. Purtroppo, lotterie, lotti ed enalotti non sono né reato né peccato, per cui nessuno ha mai alzato abbastanza la voce contro, e così il loro dilagare non ha soste.

A questo punto, dirmi pessimista sarebbe persino un eufemismo, tanto più che, con il passare del tempo, la macchina giudiziaria riesce a funzionare sempre meno, l'efficienza della prevenzione si riduce progressivamente e gli strumenti repressivi si stanno via via ingolfando. Anche l'immigrazione con i suoi flussi crescenti contribuisce a peggiorare la situazione. D'altra parte, come fronteggiarla? Si tratta di gente disperata che non ha certo di che giocare a lotterie o di comprare quei cibi raffinati esaltati dalla pubblicità, visto che non ha nemmeno di che mangiare il pane quotidiano, costretta magari al furto di una mela per sopravvivere. La situazione, insomma, si sta incancrendo. Né l'informazione contribuisce ad un'analisi meditata. Spesso non è esatta; comunque, tende sempre a sbilanciare i termini reali dei problemi, dando ben maggiore rilievo agli aspetti negativi. Il bene non fa notizia, il male sì. In quest'ottica ricevono risalto movimenti ai limiti della decenza, anche indegni, tanto che si è venuta formando una sorta di acquiescenza al punto che non si osa più contraddire comportamenti certamente non corretti. Non si può quasi più criticare, tale è la forza ormai assunta da questi movimenti e da chi li appoggia. Si è persino perduta la capacità di dire e, prima ancora, lo spazio per dire. In una situazione del genere che cosa si può sperare, che cosa si può fare? Siamo alla vigilia del Giubileo, un evento di grande significato, che potrebbe fornire l'occasione per un rilancio dei valori, ma molti già lo stanno traducendo in un'operazione consumistica, alla cui ombra finiranno per prosperare inevitabili illeciti.

Intanto, il "pacchetto sicurezza" vorrebbe introdurre nuove figure criminose ed accrescere la stretta nei confronti dell'immigrazione. Se le nuove misure funzioneranno, altro carico peserà sui processi e sulle carceri, ragion per cui, di questo passo, la macchina complessiva della giustizia si direbbe destinata, vista la già drammatica situazione da cui si parte, ad andare in tilt.

Quasi per una sorta di contrappasso, in reazione anche al cosiddetto giustizialismo che ha duramente contrassegnato momenti e settori del recente passato, sta, tuttavia, emergendo una

serie di normative ispirate a maggior garantismo, il che, se potrà significare processi più lunghi (ma vi saranno pure sveltimenti: giudice monocratico, rito abbreviato anche per i reati punibili con l'ergastolo che viene così scongiurato, udienza preliminare maggiormente in grado di condurre al non luogo a procedere), significherà altresì condanne meno facilmente irrogabili. Si va dalla revisione della disciplina avente ad oggetto il trattamento dei collaboratori di giustizia all'ampliamento delle ipotesi di depenalizzazione, dalla semplificazione degli illeciti penali in materia fiscale e societaria al giudice unico togato di primo grado alleggerito dal giudice di pace destinato ad una nuova competenza penale.

Sul piano di una maggior tutela di fronte ad arresti indebiti e condanne ingiuste, non bastando certo gli istituti, peraltro da migliorare, della riparazione pecuniaria successiva, cioè a "cosa fatta", occorrerà cautelarsi al massimo affinché tale genere di errori si riduca sempre più sino — volesse il Cielo! — a scomparire. Proprio per oggi è atteso ad opera del Parlamento il passo decisivo del complesso cammino che ha come approdo il varo della legge costituzionale in forza della quale verranno introdotti nella Costituzione i principi del "giusto processo", per chi preferisce usare la terminologia adottata da tale legge, oppure dell' "equo processo", per chi preferisce usare la terminologia della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La relativa tematica vedrà crescere, e non di poco, il suo peso nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale. E ciò non solo, come è ovvio, in quanto il concetto si troverà così calato all'interno di quell'art. 111 della Costituzione che già ospita le prime basilari "norme sulla giurisdizione", ma anche per il concomitante aumento delle tante altre prospettive (storiche, filosofiche, esegetiche, comparatistiche) da cui diventerà possibile, se non necessario, prenderlo in esame.

Nuovo sarà, quindi, il modo di porsi dei rapporti tra Costituzione italiana e Convenzione europea sul terreno del "giusto" od "equo" processo. Nuovo nel senso che, dopo le tante incertezze e le estenuanti oscillazioni (largamente testimoniate anche e soprattutto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) sin qui avutesi circa il rango da riconoscere alla Convenzione europea nella gerarchia delle fonti, è ormai fuori di ogni dubbio che i "principi del giusto processo" sono da considerare costituzionalizzati. Anzi, è stato proprio il raggiungimento di questo risultato il vero motivo che ha spinto la larghissima maggioranza del Parlamento al "grande passo", in neppure troppo tacita polemica con le sentenze di illegittimità costituzionale che hanno colpito l'art. 513 c.p.p. prima e dopo la riforma apportatagli dalla l. 7 agosto 1997, n. 267. Se, dunque, sotto il profilo della chiarezza e tralasciando qualsiasi considerazione di ordine politico, la novità presenta innegabili riflessi positivi, sotto altri profili la troppa fretta e, comunque, l'eccessiva approssimazione con cui, più o meno consapevolmente, si è proceduto alla revisione costituzionale hanno invece, dato luogo ad alcune conseguenze negative. Tralasciando possibili riferimenti alla non sempre limpida terminologia usata, sono evidenti le disarmonie fra il testo ampliato dell'art. 111 della Costituzione ed il testo dell'art. 6 della Convenzione europea. Disarmonie riscontrabili addirittura in due direzioni, per giunta opposte, dal momento che nella nostra Costituzione non si ritroveranno alcune prescrizioni della Convenzione europea, mentre se ne ritroveranno altre da questa non contemplate. Con il che il tanto auspicato livellamento tra le due Carte diventa soltanto parziale, risultando in realtà limitato alle parti divenute comuni e riproponendo per le parti restanti il tormentoso problema di prima, specie là dove la Costituzione ha mancato di riprodurre singole componenti dell'equo processo europeo.

Eppure, l'operazione era stata bene impostata in partenza e bene è rimasta impostata. Quando, poi, però, dall'impostazione di fondo della nuova legge costituzionale si è passati ad enunciare i singoli principi, ecco che, assai meno opportunamente, sono cominciate le diversificazioni rispetto alla Convenzione europea, anche se in misura più tenue per le statuizioni riguardanti "ogni processo" e in misura più accentuata per quelle riguardanti specificamente "il processo penale".

Relativamente alle prime, non si può non notare, infatti, come, dopo il generico, virtualmente tautologico, richiamo che il primo comma dell'art. 111 fa all'esigenza di attuare la giurisdizione "mediante il giusto processo regolato dalla legge", il comma successivo abbia ripreso dal paragrafo 1 dell'art. 6 della Convenzione europea gli essenziali riferimenti all'indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice (il "precostituito per legge" figura già in Costituzione al primo comma dell'art. 25), nonché ad un "termine ragionevole" di durata, solo escludendo dalla "copertura" costituzionale l'aspetto della pubblicità (sia come diritto alla "pubblica udienza" sia come sentenza che "deve essere resa pubblicamente"), aspetto peraltro riconosciuto passibile di numerose deroghe da parte della stessa normativa convenzionale.

Di rilievo sicuramente maggiore appaiono, ad un'attenta lettura, le divaricazioni riscontrabili nell'ambito dei precetti riguardanti unicamente il processo penale. Ed invero, a fianco dei precetti che si trovano a corrispondere pienamente tra loro (è il caso del terzo comma dell'art. 111, ove sono ripresi, quasi in fotocopia, i contenuti delle lettere *a*, *b* ed *e* del paragrafo 3 dell'art. 6), ve ne sono alcuni che, a livello di previsione costituzionale, vanno ben oltre il modello europeo (cosa - beninteso - che il nostro legislatore era padronissimo di fare: si pensi al "riservatamente" richiesto dallo stesso terzo comma per l'informativa alla persona offesa della natura e dei motivi dell'accusa, ma specialmente al quarto e al quinto comma dell'art. 111 in tema di rapporti tra principi del contraddittorio e formazione della prova) ed altri che, all'opposto, pur espressamente presenti nel "modello" europeo, non sono stati considerati dalla riforma costituzionale (non è certo il caso né del paragrafo 2 dell'art. 6, essendo l'ivi prevista presunzione d'innocenza sostanzialmente un cardine del secondo comma dell'art. 27 sin dalle origini della Costituzione, né della lettera *c* del paragrafo 3 dello stesso art. 6, essendo la difesa d'ufficio, per chi non abbia i mezzi per ricompensare un difensore di propria scelta, già chiaramente oggetto del terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, mentre è il caso del "gratuitamente" con cui la lettera *e* del suddetto paragrafo 3 accompagna il diritto di farsi assistere da un interprete per chi non comprenda o non parli la lingua impiegata nell'udienza, non bastando che l'assistenza gratuita da parte di un interprete sia prevista, per ogni imputato che non conosca la lingua italiana, dall'art. 143 del codice di procedura penale del 1988, in quanto semplice norma di natura ordinaria, pur sufficiente finché operante, ma solo finché operante, a dare concretezza all'impegno assunto nel 1950 a livello internazionale).

Stanno, intanto, per essere prorogate le disposizioni di cui all'art. 41bis dell'Ordinamento Penitenziario in tema di sospensione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti per taluni delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, mentre si annuncia prossima l'emanazione di una serie di nuove norme processuali (cosiddetto testo Carotti), queste in chiave prevalentemente garantista, che vanno dall'introduzione di forme di controllo della competenza sin dalla fase delle indagini preliminari all'introduzione di uno specifico avviso all'indagato prima della conclusione di tali indagini, oltre ad altre innovazioni già ricordate. E ciò per accompagnare la definitiva introduzione anche nel settore penale della riforma cosiddetta del giudice unico.

Basteranno? C'è da dubitare. Auguri, comunque, invocando molta pazienza ed altrettanta buona volontà.